



**Unione dei Comuni della Media Valle Camonica**  
**"Civiltà delle Pietre"**  
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione n. 27
----------------------

del 01/04/2020
----------------

**OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'AREA AFFARI GENERALI DEI COMUNI DI CERVENO E DI LOSINE PER IL PERIODO APRILE-DICEMBRE 2020, AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 L. 381/1991 E DELL'ART. 112 D. LGS. 50/2016.**

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

**LA RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI**

PREMESSO che:

- con Decreto n. 02 del 15.01.2018 del Presidente dell'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica "Civiltà delle Pietre" con il quale è stata individuata la sottoscritta Responsabile dell'Area Affari Generali, Economico/finanziaria e Tecnica;
- con Decreto del 17/12/2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 295 è stato differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 da parte degli Enti Locali;
- con Decreto del 28/02/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 50 è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 da parte degli Enti Locali;
- con D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (Cura Italia), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 ha

- ulteriormente differito al 31 maggio 2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 da parte degli Enti Locali;
- ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1;
  - con Deliberazione dell'Assemblea n. 7 del 19/04/2019. dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
  - ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/00, si intende automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio sino al termine stabilito dal decreto citato e si applicano le modalità di gestione di cui all'art. 163, comma 5, del Tuel aggiornato dal D.Lgs. 118/2011 e smi;

CONSIDERATO che:

- l'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica "Civiltà delle pietre" intende favorire lo sviluppo di percorsi di integrazione ed inserimento lavorativo a favore di soggetti che versano in situazioni di disadattamento sociale e/o di emarginazione dal mercato del lavoro;
- detto Ente intende perciò creare delle opportunità di lavoro per persone disoccupate o escluse dal lavoro a causa di una situazione di svantaggio sociale, offrendo loro l'opportunità di svolgere un'attività lavorativa specificamente finalizzata, nell'ambito di un più complesso intervento di promozione umana, al recupero e reinserimento sociale dei medesimi;
- le Cooperative Sociali, riconosciute ai sensi della Legge 8/11/1991 n° 381, "hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
  - o la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
  - o lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento sociale di persone svantaggiate;
- le Cooperative Sociali svolgono la propria azione sociale precipuamente nell'ambito territoriale integrandosi nella rete dei servizi per la riabilitazione dei disabili, dei pazienti psichiatrici, delle persone soggette a dipendenza, delle persone detenute e di altre categorie di utenti a rischio di emarginazione;
- le Amministrazioni Locali e le Cooperative Sociali sono espressione della medesima comunità locale e ad esse compete il dovere di tutelare i soggetti più deboli, potendo quindi coordinare ed integrare la comune azione, salvaguardando le rispettive autonomie e peculiarità istituzionali, promuovendo e avviando interventi a favore delle persone in condizioni di disagio individuale ed emarginazione sociale;
- la legge 381/91 promuove, riconosce e norma significative forme di partenariato tra le Amministrazioni locali e le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1 lett. B) per favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della stessa legge (invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici e soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcoolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, detenuti ammessi alle misure alternative);
- per le particolari finalità sociali il modello convenzionale pubblico è considerato di natura 'bivalente', giacché presenta un oggetto che prevede sia la fornitura di

beni e servizi, che la creazione di nuove opportunità di lavoro per soggetti svantaggiati riconducibili ad una delle categorie di cui all'art. 4 della Legge n. 381/1991: l'oggetto della convenzione, infatti, non si esaurisce nella mera fornitura di beni e servizi strumentali, ma è qualificato dal perseguimento di una peculiare finalità di carattere sociale, consistente nel reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, prevedendosi proprio in ragione di tale finalità, limitatamente alle procedure di affidamento, la deroga alle regole ordinarie dettate dal Codice dei Contratti per gli appalti sotto soglia;

- l'art. 5, comma 1 della L. 381/1991 stabilisce che *“Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1. Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza”*;
- l'art. 27 comma 4 della L. R. n. 1 del 2008 stabilisce che l'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) è condizione per la stipulazione di convenzioni in deroga alle ordinarie regole per la stipulazione di contratti con le amministrazioni pubbliche che operino in ambito regionale;
- a mente dell'art. 7 comma 1 L. R. 36 del 2015 la Regione sostiene le cooperative sociali che svolgono attività a favore delle persone svantaggiate relativamente all'inserimento lavorativo, nel rispetto dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), nonché in favore dei soggetti deboli;

RAVVISATA la necessità di assicurare un supporto all'area affari generali per i Comuni di Losine e Cerveno in considerazione dell'esiguo numero di dipendenti in servizio presso detti enti e tenuto conto dei sempre maggiori adempimenti cui gli uffici devono far fronte;

VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma.2:

*“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'[articolo 36, comma 2, lettere a\) e b\)](#), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”*;

DATO ATTO inoltre, che trattandosi di servizio inferiore ai 40.000 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:

- art. 36 c. 2. *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

*a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;”*

- art.32 c.14. *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”;*

VISTA la Legge di Stabilità 2016, n. 208 del 28 dicembre 2015, che all'art. 1, comma 502, modifica il comma 450 dell'art. 1 della Legge n.296/2006, il quale, dopo le modifiche suddette, prevede che: *“Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;*

VISTO l'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di Bilancio 2019) che ha modificato l'art. 1, comma 450 della legge 28/12/2006 n. 296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

PRESO ATTO del procedimento esperito, previa selezione dei contraenti considerati idonei e scelti nell'elenco dei fornitori istituzionalmente registrati e qualificati sul portale SINTEL di Aria Spa;

VALUTATA dunque l'opportunità di effettuare una procedura telematica tramite MEPA o ad un'altra Centrale di Committenza per l'affidamento del servizio in argomento;

VISTA la procedura ID 123108471 emessa il 26/03/2020 sulla piattaforma di e-procurement della Regionale SINTEL di Aria Spa, rivolta alle sotto elencate cooperative:

- Biennese Società Cooperativa Sociale Onlus
  - Il Castello Società Cooperativa Sociale Onlus;
  - Sorriso Società Cooperativa Sociale Onlus;
- considerate idonee e scelte nell'elenco dei fornitori istituzionalmente registrati e

qualificati per l'Ente;

VISTO il riscontro alla procedura in argomento, depositato agli atti della presente determinazione, dal quale si evince che hanno presentato la documentazione amministrativa richiesta e la relativa offerta economica le sotto elencate Cooperative:

- Biennese costo orario € 16,90 - corrispettivo netto annuo di € 18.252,00
- Il Castello costo orario € 18,53 - corrispettivo netto annuo di € 20.012,40

VERIFICATO che il prezzo offerto sulla piattaforma SINTEL dalla Biennese Cooperativa Sociale Onlus risulta congruo e soddisfa le esigenze dell'Ente;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011;
- il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 183 *“Impegno di spesa”*;

ACCERTATA la disponibilità della dotazione dell'intervento di cui in parte dispositiva;

RITENUTO di provvedere in merito all'affidamento in parola ed alla contestuale costituzione dell'impegno contabile della spesa di € 18.252,00 oltre iva di legge, pari ad un importo complessivo di € 22.267,44;

ACCERTATO ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

DATO ATTO che il CIG (Codice Identificativo di gara) acquisito presso il sito dell'ANAC relativo al suddetto servizio è ZDE2C7F262;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”*;
- l'articolo 1 del D.L. 95/2012 convertito con legge n. 135/2012;

#### **DETERMINA**

1. di aggiudicare definitivamente il servizio di supporto all'area affari generali per i Comuni di Cerveno e Losine per il periodo aprile-dicembre 2020 alla Biennese Società Coopertativa Sociale Onlus, con sede in Piazzale Lorenzini 1 a Bienna (Bs) CF. 01271510172 P. IVA 00616020988 alle condizioni della procedura telematica ID 123108471 emessa il 26/03/2020 sulla piattaforma di e-procurement SINTEL di Aria Spa;
2. di approvare il Report relativo alla suddetta procedura, depositato agli atti dell'ente;

3. di impegnare, a tale fine, la spesa complessiva di 18.800,00 con imputazione al Codice 01.02-1.03 – cap. 1123 del Bilancio di Previsione 2019-2022 esercizio finanziario 2020;
4. di demandare a successivo atto del Responsabile dell'Area Affari Generali l'impegno di spesa per i rimanenti € 3.467,44;
5. di dare atto che l'obbligazione sarà esigibile entro il 31/12/2020;
6. di liquidare e pagare i corrispettivi spettanti alla ditta fornitrice a prestazione avvenuta, verso produzione di regolare fattura e previ i necessari controlli da parte dei competenti uffici dell'Ente;
7. di dare atto che la ditta appaltatrice, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
8. di dare atto che è stata accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8 D. Lgs. 267/2000, la compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di cassa;
9. di disporre la pubblicazione della presente per 15 giorni consecutivi all'Albo on-line, nonché alla relativa sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;
10. di precisare che:
  - avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
    - a) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Brescia entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
    - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
  - in materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 articolo 120 allegato 1) al D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. In particolare:
    - a) il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
    - b) non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

F.to AVV. CARMEN MODAFFERI

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

(Art. 183 comma 7 e art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i.)

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 183 comma 7 e art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

<b>IMPEGNO</b>	<b>ESERCIZIO</b>	<b>CODICE DI BILANCIO</b>	<b>IMPORTO</b>
2020 - IM - 71.01	2020	1.02-1.03	€ 18.800,00
Capo di Ponte, li 01/04/2020		IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to AVV. CARMEN MODAFFERI	

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Registro Pubblicazione n° \_\_\_\_\_

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Capo di Ponte, li 15/06/2020

IL SEGRETARIO dell'UNIONE  
F.to AVV. CARMEN MODAFFERI

Copia conforme all'originale cartaceo sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 22 del D. lgs. 82/2005 s.m.i.

Capo di Ponte, li 15/06/2020

IL SEGRETARIO dell'UNIONE  
AVV. CARMEN MODAFFERI